

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima. Esame emendamenti C. 2892-A	43
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Esame emendamenti C. 2953-A	43
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (<i>Deliberazione</i>)	44
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.	
Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48

INTERROGAZIONI:

5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari	46
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	51
AVVERTENZA	47

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 marzo 2016.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima.
Esame emendamenti C. 2892-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.50 alle 9 e dalle 11.55 alle 12.15.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 marzo 2016.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Esame emendamenti C. 2953-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di magistrati, di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e di associazioni ambientaliste, nonché di esperti della materia oggetto della proposta di legge.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Cesare MIRABELLI, *presidente emerito della Corte costituzionale* e Vincenzo MIRI, *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL), Alessandro PAGANO (AP) e Alessandro ZAN (PD).

Rispondono ai quesiti posti Vincenzo MIRI, *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»* e Cesare MIRABELLI, *presidente emerito della Corte costituzionale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con una condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge A.C. 3320 (Sorial ed altri), nel testo risultante dagli emendamenti approvati, che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica.

Rammenta che su tale proposta di legge, la Commissione si era espressa in senso contrario nella seduta del 17 novembre 2015 e che l'Assemblea ha successivamente, nella seduta del 19 novembre scorso, a seguito di un'intesa tra i gruppi, stabilito di rinviare il provvedimento in Commissione.

Fa presente che, nel passare all'esame del provvedimento che si compone di 3 articoli, si soffermerà sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustiziale.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, estende sino al 31 dicembre 2017 il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), per le amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-

dividuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, da ultimo su *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2015, n. 227), nonché per le Autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

Il comma 2 stabilisce che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Il comma 3 dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio.

In proposito, rileva che tali disposizioni acquistano un rilievo di carattere penale, nel caso in cui il trasgressore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La violazione del predetto divieto comporta, infatti, a carico del trasgressore, l'applicazione dell'articolo 314, secondo comma, del codice penale (cosiddetto peculato d'uso), che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Negli altri casi la violazione del divieto non ha, invece, rilevanza penale.

Il successivo comma 3-*bis* stabilisce che le disposizioni di cui al richiamato comma 3, così come quelle contenute nell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, costituiscono per le Regioni disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.

Il comma 4 dispone che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi della legge soprarichiamata, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, effettuano la comunicazione prevista all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al riguardo, rileva che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le predette amministrazioni sono tenute a comunicare, ogni anno, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'apposito questionario, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la predetta comunicazione provvedono, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

In caso di mancata o incompleta comunicazione, il comma 4-*bis* prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 4-*ter* stabilisce, infine, che, decorsi trenta giorni dalla scadenza del

termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 4-*bis*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariano RABINO (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntuale ed esaustiva risposta, auspica che le regole per lo svolgimento della consultazione elettorale relativa al rinnovo degli ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili siano rapidamente rideterminate, in ragione delle imminenti consultazioni elettorali.

5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), dopo aver sottoscritto l'interrogazione in titolo, ringrazia il sottosegretario per l'articolata risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Serial.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 3, dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, tra le quali sono inclusi gli organi costituzionali, inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio;

ritenuto che:

in relazione agli organi costituzionali sia necessario prevedere che gli stessi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 1, disciplinino l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 3, siano premesse le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 3.1 » e conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 3.1. Gli organi costituzionali disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia ».

ALLEGATO 2

5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le questioni poste dal l'interrogante attengono agli effetti che la riforma della geografia giudiziaria, varata nel 2012, ha determinato sulla distribuzione territoriale degli Ordini dei commercialisti.

La problematica sollevata è all'attenzione degli uffici ministeriali, che hanno avviato diverse interlocuzioni con il Consiglio nazionale dei commercialisti, finalizzate anche all'analisi del tema specificatamente proposto.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante « Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili », che prevede, all'articolo 7, l'istituzione di un ordine territoriale « ciascun circondario di tribunale », di cui fanno parte « ... tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo ». L'articolo 36 dispone, altresì, che « Per l'iscrizione nell'Albo è necessario: (...) d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento ».

Come appare evidente dal tenore testuale, le norme stabiliscono una completa sovrapposibilità tra circondario di tribunale ed estensione territoriale dell'Ordine dei commercialisti, statuendo espressamente che nel circondario del tribunale non può insistere (esistere) che un solo Ordine territoriale.

In virtù della predetta coincidenza, normativamente declinata, gli interventi sulla geografia giudiziaria di cui al successivo decreto legislativo n. 155 del 2012 spiegano diretta influenza sul numero e

sull'estensione degli Ordini territoriali dei commercialisti. La soppressione e l'accorpamento di taluni tribunali e la conseguente ridefinizione dell'ambito del circondario non può che comportare – a normativa invariata – la soppressione e l'accorpamento anche degli Ordini territoriali dei commercialisti ricadenti nei circondari degli uffici giudiziari interessati.

Mediante l'atto di sindacato ispettivo si solleva, invero, la questione relativa alle modalità ed alla tempistica delle modificazioni degli ordini territoriali coinvolti dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con specifico riferimento alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo degli stessi e del Consiglio nazionale.

In proposito, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 139 del 2005, comma tredici, stabilisce che il termine di durata in carica del Consiglio Nazionale dei Commercialisti è di quattro anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della proclamazione degli eletti, e l'articolo 28 dispone, altresì, che « In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neo-eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio ».

Come noto, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, eletto nel novembre 2012, è stato commissariato per irregolarità elettorali e, in conseguenza della sentenza 278/2014 del Consiglio di Stato, il 16 luglio 2014 i Consiglieri degli Ordini territoriali hanno votato per il rinnovo.

Secondo il delineato assetto normativo, pertanto, il Consiglio nazionale scadrà il 31 dicembre 2016, nonostante l'avvenuto

scioglimento anticipato con conseguente commissariamento, e nella stessa data cesserà anche il periodo transitorio che ha visto determinare le quote per la individuazione numerica delle rappresentanze in seno al Consiglio Nazionale, secondo il combinato disposto dell'articolo 63, comma terzo e dell'articolo 65, comma primo, del decreto legislativo n. 139 del 2005.

Per quanto attiene, invece, alla individuazione della base elettorale nella prospettiva delle nuove consultazioni di voto, si rileva che la questione è da tempo all'attenzione della competente articolazione del Ministero, soprattutto al fine di garantire la massima rappresentatività del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali.

La medesima esigenza di uniformarsi alla nuova geografia giudiziaria si è, invece, già presentata per gli Ordini professionali forensi che, nelle loro articolazioni territoriali, si caratterizzano — come gli Ordini dei commercialisti — per l'esatta sovrapposizione territoriale al circondario del Tribunale.

Gli ordini forensi interessati da soppressioni dei corrispondenti Tribunali sono stati, pertanto, estinti *ex lege* ed incorporati negli omologhi enti e, di conseguenza, i professionisti iscritti sono stati assorbiti negli Ordini istituiti presso i

tribunali accorpanti, nel cui nuovo circondario è venuto a ricadere il domicilio professionale dei medesimi.

Secondo le valutazioni espresse a riguardo dall'ufficio legislativo e dalla articolazione ministeriale competente, analoga soluzione può essere raggiunta, in via ermeneutica, per gli Ordini dei commercialisti, anche al fine di assicurare la rispondenza dei componenti dei Consigli territoriali al rinnovato corpo elettorale.

Il delicato tema è comunque all'attenzione del Ministero che ha già avviato, tramite le proprie articolazioni, le opportune iniziative.

Difatti, in considerazione della complessità della questione e dell'approssimarsi della consultazione elettorale, la competente direzione generale ha comunque assicurato che fornirà al Consiglio nazionale ed ai Consigli dell'Ordine, attraverso specifica nota esplicativa, le indicazioni necessarie — analogamente a quanto disposto, peraltro, con riguardo agli Ordini circondariali forensi in data 16 settembre 2014 — rappresentando che i Consigli degli Ordini dei commercialisti istituiti nei circondari dei tribunali soppressi *ex decreto legislativo* n. 155 del 2012 non dovranno procedere a rinnovo in quanto essi stessi soppressi ed inglobati *ex lege* nei corrispondenti Ordini presenti nel territorio del circondario del tribunale accorpante.

ALLEGATO 3

5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto ispettivo in esame, l'onorevole Ginefra segnala all'attenzione del Sig. Ministro il grave episodio di violenza verificatosi, l'11 gennaio scorso, presso la Casa Circondariale di Bari dove, in seguito allo scontro tra due boss della criminalità organizzata locale, si sarebbe verificata una rissa, estesa alla partecipazione di una trentina di detenuti.

Dalla relazione trasmessa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, risulta come, effettivamente, la rissa sia avvenuta presso i cortili passeggi della III Sezione detentiva della Casa Circondariale di Bari, tra detenuti appartenenti al circuito «Alta Sicurezza 3», alcuni dei quali noti esponenti di rilievo di clan mafiosi operanti sul territorio.

I fatti, oggetto di indagini a cura della Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sono attualmente coperti da segreto investigativo. Lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – che è costantemente in contatto con la Procura per acquisire indicazioni per la migliore gestione penitenziaria dei ristretti coinvolti nell'episodio – ha confermato come la causale della rissa possa essere ricondotta al mutamento degli equilibri fra organizzazioni mafiose rivali, operanti sul territorio, e di avere, pertanto, disposto l'immediato trasferimento in Istituti limitrofi di otto dei soggetti coinvolti, limitando le assegnazioni alla Casa Circondariale di Bari dei detenuti appartenenti ai clan coinvolti nei fatti.

Sul punto, merita di essere anche segnalato che l'istituto barese sia stato di recente interessato da interventi di sfollamento – l'ultimo nel novembre scorso –

proprio per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza e con l'obiettivo di ridurre le presenze entro i limiti delle capienze: alla data del 19 febbraio, difatti, si registrava la presenza di 354 detenuti a fronte dei 370 presenti al 31 ottobre 2015.

Quanto alla lamentata carenza di personale, dalle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale risulta come la dotazione di polizia penitenziaria presente presso l'istituto penitenziario in argomento è attualmente pari a 313 unità, con una carenza di 27 unità, pari all'8 per cento rispetto alla previsione di organico.

La percentuale di scopertura rilevata è ricompresa nella media regionale (8,37 per cento) e decisamente inferiore al dato nazionale, che si attesta, invece, intorno al 16 per cento.

In ogni caso la situazione segnalata sarà tenuta nella massima considerazione eventualmente anche in vista di un generale potenziamento delle risorse di polizia penitenziaria.

Nell'immediato si sono comunque adottate delle misure di rafforzamento del servizio di vigilanza attraverso l'assegnazione di un monte ore di straordinario pari a n. 52.500, corrispondente a circa 24 unità di personale al giorno.

Segnalo che il predetto monte orario non è stato, comunque, allo stato integralmente fruito, dimostrando la sostanziale congruità delle risorse di Polizia Penitenziaria in servizio presso l'istituto penitenziario di Bari.

Non si ravvisano, invece, carenze di personale nell'area trattamentale, posto che operano presso il carcere di Bari 7

funzionari giuridico-pedagogici e non si riscontrano significative vacanze in altri ruoli.

Quanto ai rilievi mossi nell'atto ispettivo in merito alle carenze della sezione detentiva femminile, la competente articolazione ha riferito che il Ministero delle infrastrutture ha, proprio di recente, reso noto l'avvenuto stanziamento di 1 milione di euro, da impegnare entro l'anno 2016, per lavori di ristrutturazione che dovrebbero, pertanto, essere avviati a breve.

Per quanto concerne, invece, le criticità riscontrate nel sistema di riscaldamento dell'acqua e della pavimentazione della sezione maschile, oggetto peraltro di recente ristrutturazione, i ripetuti solleciti avanzati dalla competente articolazione ministeriale alla ditta che ha realizzato le opere non sono andati a buon fine e, pertanto, il Provveditorato regionale si è trovato costretto ad affidare i lavori ad altra impresa.

Riguardo, poi, al mancato o parziale funzionamento del sistema di videosorveglianza, i previsti interventi sono già in corso di realizzazione, compatibilmente

con lo stanziamento di fondi sull'apposito capitolo nel piano triennale 2016-2018.

Con riferimento, invece, alla realizzazione di un nuovo istituto penitenziario nella città di Bari, si segnala l'avvio nel 2012 di alcune proposte da parte del Ministero che non hanno trovato tuttavia intese sulle soluzioni finali.

Quanto, infine, alla pianificazione di interventi di edilizia giudiziaria nella città di Bari, da tempo caratterizzata da una situazione di forte criticità anche per la presenza di una pluralità di sedi per gli uffici, molte delle quali in locazione, ben note al Ministero la direzione generale competente sta operando le necessarie valutazioni per una migliore gestione della spesa e per la ricerca di diverse soluzioni, secondo le risorse finanziarie disponibili. Ciò avviene peraltro in quadro nazionale mutato in tema di gestione delle risorse di funzionamento per gli uffici giudiziari, passati dai comuni al Ministero, nel quale stiamo compiendo ogni sforzo possibile non solo per la gestione ordinaria di tali spese ma anche per verificare, assieme ai capi degli uffici giudiziari interessati, le criticità e le soluzioni.